



---

# MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO SAFEGUARDING

---

del Moto Club: **A.S.D. MOTO CLUB RT973 MX SCHOOL**

Redatto ed applicato ai sensi e per gli effetti del:

*“Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati” e alle “Linee Guida per l’adeguamento alle politiche di Safeguarding” emanati dalla FMI*

Approvato da	Data	Legale Rappresentante	Firma
Consiglio Direttivo	29/07/24	CORUZZI VITTORINA	

Aggiornamenti e Revisioni		
Revisione n.	Oggetto	Data
00	Prima emissione	29/07/2024



## Sommario

<b>ART. 1 – FINALITÀ</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 2 – CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>3</b>
<b>ART. 3 – CONDOTTE RILEVANTI</b> .....	<b>4</b>
<b>ART. 4 – PRINCIPI</b> .....	<b>5</b>
<b>ART. 5 – TUTELA DEI MINORI</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 6 – RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI</b> .....	<b>6</b>
<b>ART. 7 – DOVERE DI SEGNALAZIONE</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 8 – CONTRASTO DEI COMPORTAMENTI LESIVI</b> .....	<b>7</b>
<b>ART. 9 – DIFFUSIONE ED ATTUAZIONE</b> .....	<b>11</b>
<b>ART. 10 – NORME FINALI</b> .....	<b>11</b>

## Art. 1 – Finalità

1. Il presente “Modello organizzativo e di Controllo” (di seguito anche il “Modello”) disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.Lgs. n. 198/2006 sui Tesserati, specie se minori d'età nell'ambito della **A.S.D. MOTO CLUB RT973 MX SCHOOL** (di seguito anche il “Moto Club” o la “Società”).
2. Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.Lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.
3. Il presente “Modello” costituisce l'insieme di Linee Guida e di Principi a cui la Società e tutti i “Destinatari”, come nel proseguo individuati, sono tenuti ad uniformarsi al fine di perseguire:
  - a. la promozione dei diritti di cui al precedente comma;
  - b. la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
  - c. la consapevolezza dei Tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e tutele;
  - d. l'individuazione e l'attuazione da parte del Moto Club di adeguate misure, procedure e politiche di *safeguarding*, anche in conformità con le raccomandazioni del *Safeguarding Officer* della FMI, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;
  - e. la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
  - f. l'informazione dei Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;
  - g. la partecipazione del Moto Club e dei Tesserati alle iniziative organizzate dalla FMI nell'ambito delle politiche di *safeguarding* adottate;
  - h. il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* del Moto Club.
4. Il presente “Modello” recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e al D.Lgs. n. 39 del 28 febbraio 2021, le disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, i Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* nonché il “Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati”<sup>1</sup> della FMI e le sue Linee Guida.

## Art. 2 – Campo di applicazione

1. I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono (anche i “Destinatari”):
  - a. i Tesserati e licenziati FMI, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto Federale e dal Regolamento Organico Federale, presso il Moto Club;
  - b. tutti coloro che trattengono rapporti di lavoro o volontariato con il Moto Club;
  - c. tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con il Moto Club.

<sup>1</sup> [Regolamento-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-ad-abusi-violenze-e-discriminazioni-sui-tesserati\\_FMI.pdf \(federmoto.it\)](#)

**Art. 3 – Condotte rilevanti**

1. Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente documento:
  - a. **l'abuso psicologico**, ossia qualsiasi atto intenzionale e indesiderato incluso l'isolamento, il confinamento, la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l'aggressione verbale, l'intimidazione o qualsiasi altro comportamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima o su emozioni, cognizioni, valori nonché convinzioni del Tesserato ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del Tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali (riferimento articolo 3 "Condotte Rilevanti", lettera a), del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" della FMI);
  - b. **l'abuso fisico**, ossia qualsiasi atto deliberato e sgradito, consumato o tentato (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), idoneo in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente, ovvero intenzionalmente falsificare un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tale atto può anche consistere nel costringere un atleta a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscano il consumo di alcool o le pratiche di doping, o comunque vietate da norme vigenti (riferimento articolo 3 "Condotte Rilevanti", lettera b), del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" della FMI);
  - c. **le molestie**, ossia qualsiasi atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante (riferimento articolo 3 "Condotte Rilevanti", lettera c), del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" della FMI);
  - d. **abuso sessuale**, ossia qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati (riferimento articolo 3 "Condotte Rilevanti", lettera d), del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" della FMI);
  - e. **la violenza di genere**, ossia tutte quelle forme di violenza da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori a quelli discriminatori in base al sesso (riferimento articolo 3 "Condotte Rilevanti", lettera e), del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" della FMI);
  - f. **il bullismo** (o il *cyberbullismo*, se condotto online) ossia qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo da parte di uno o più soggetti, personalmente, anche attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia che si tratti di caso isolato sia di atti ripetuti nel tempo, ai danni di uno o più Tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sugli stessi. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un Tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l'aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima) (riferimento articolo 3 "Condotte Rilevanti", lettera f), del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" della FMI);

- g. **nonnismo** (c.d. "hazing"), ossia ogni condotta che coinvolge un'iniziazione umiliante e/o pericolosa dei nuovi membri da parte dei membri veterani del medesimo gruppo (riferimento articolo 3 "Condotte Rilevanti", lettera g), del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" della FMI);
  - h. **abuso di matrice religiosa**, ossia l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto purché non si tratti di riti contrari al buon costume (riferimento articolo 3 "Condotte Rilevanti", lettera h), del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" della FMI);
  - i. **l'abuso dei mezzi di correzione**, ossia l'oltrepassare i limiti dell'uso del potere correttivo e disciplinare spettante a un soggetto nei confronti della persona offesa, che viene dunque esercitato con modalità non adeguate o al fine di perseguire un interesse diverso da quello per il quale tale potere è conferito dall'ordinamento federale (riferimento articolo 3 "Condotte Rilevanti", lettera i), del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" della FMI);
  - j. **negligenza** (c.d. "negligence"), ossia il mancato intervento di un Tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dalla sua carica, incarico, ufficio, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi disciplinati dal presente Regolamento, omette di intervenire e/o di segnalare al *Safeguarding Officer* – la cui disciplina interessa la trattazione del successivo Titolo II del presente Regolamento – o alla Procura Federale, causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno (riferimento articolo 3 "Condotte Rilevanti", lettera j), del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" della FMI);
  - k. **incuria** (c.d. "neglect"), ossia la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo (riferimento articolo 3 "Condotte Rilevanti", lettera k) del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" della FMI);
  - l. **altri comportamenti discriminatori**, qualsiasi altro comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale (riferimento articolo 3 "Condotte Rilevanti", lettera l), del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati" della FMI).
2. Costituiscono altresì condotte rilevanti tutti quei comportamenti ulteriori che siano ostativi al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1.

#### **Art. 4 – Principi**

1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:
  - a. assicurare un ambiente, sia in pista che fuori, ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;
  - b. riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;
  - c. prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;
  - d. segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;
  - e. confrontarsi con il "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" del Moto Club (di seguito anche "Responsabile Safeguarding") ove sia abbia il sospetto che possano essere poste in essere condotte rilevanti ai sensi del presente documento;
  - f. far svolgere l'attività motociclistica nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

- g. programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;
- h. ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;
- i. prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;
- j. spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività motociclistica, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;
- k. favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

### **Art. 5 – Tutela dei minori**

1. La Società, quando instaura un rapporto di lavoro, a prescindere dalla forma, con soggetti chiamati a svolgere mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori, è tenuta ad acquisire preventivamente copia del Certificato del Casellario Giudiziale ai sensi della normativa vigente.
2. È ostativo all'instaurazione e/o alla prosecuzione del rapporto con la Società la presenza di condanne definitive per reati di violenza, contro la persona e/o caratterizzati da finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso presente negli elementi costitutivi del reato ovvero sotto forma di circostanze aggravanti, generali o speciali.
3. Tutti i "Destinatari", così come sopra individuati, devono visionare e sottoscrivere l'impegno al rispetto del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta".
4. Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione dalla Società durante gli allenamenti di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero ai loro delegati.

### **Art. 6 – Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni**

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2021, il Moto Club nomina un "Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni" e lo comunica a FMI all'atto di affiliazione e riaffiliazione.
2. Il "Responsabile Safeguarding" deve essere nominato nell'ambito del Moto Club tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. essere regolarmente tesserato FMI;
  - b. essere in possesso della cittadinanza italiana;
  - c. non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
  - d. non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.
3. La nomina del "Responsabile Safeguarding" è adeguatamente resa pubblica nell'ambito del rispettivo Moto Club (mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage, se nella disponibilità del Moto Club, del nominativo e dei contatti) e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
4. Il "Responsabile Safeguarding" dura in carica 6 anni e può essere riconfermato.
5. In caso di cessazione del ruolo di "Responsabile Safeguarding", per dimissioni o per altro motivo, il Moto Club provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo "Responsabile Safeguarding", inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.



6. La nomina del “Responsabile Safeguarding” può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell’organo preposto del Moto Club. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al “Safeguarding Officer” della FMI. Il Moto Club provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.
7. Il “Responsabile Safeguarding” è tenuto a:
  - a. vigilare sulla corretta applicazione del “Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati” della FMI nell’ambito del rispettivo Moto Club nonché sulla corretta applicazione e aggiornamento del “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” adottati dallo stesso;
  - b. adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza (c.d. “quick-response”), per prevenire e contrastare nell’ambito del proprio Moto Club ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
  - c. segnalare al “Safeguarding Officer” eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
  - d. rispettare gli obblighi di riservatezza di cui all’art. 17 del “Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati” della FMI;
  - e. formulare all’organo preposto le proposte di aggiornamento del “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” adottati dal Moto Club, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
  - f. valutare annualmente le misure del “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” adottati dal Moto Club, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
  - g. partecipare all’attività obbligatoria formativa organizzata da FMI.

### **Art. 7 – Doveri di segnalazione**

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti ai sensi del precedente art. 3 e che coinvolgano Tesserati, specie se minorenni, è tenuto a darne immediata comunicazione al Procuratore Federale e/o tramite il Safeguarding Officer.
2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni del Moto Club di appartenenza o direttamente con il Safeguarding Officer della FMI.

### **Art. 8 – Contrasto dei comportamenti lesivi**

1. Per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione, il regime sanzionatorio applicabile si differenzia a seconda del ruolo che il soggetto riveste in FMI secondo quanto stabilito **dall’art. 5** del c.d. “Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati”<sup>2</sup> della FMI. Tuttavia, a tutti i “Destinatari” del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” la Società può irrogare sanzioni da modulare in base alla gravità del comportamento tenuto e a seconda del ruolo che il soggetto riveste nella Società.
2. I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente “Modello”, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e del “Codice Etico e di Condotta”, che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
  - richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il collaboratore retribuito che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente “Modello” e nel “Codice Etico e di Condotta” o adottati, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel

<sup>2</sup> [Regolamento-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-ad-abusi-violenze-e-discriminazioni-sui-tesserati\\_FMI.pdf \(federmoto.it\)](#)

presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta", qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;

- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
  - multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione: incorre nel provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" con comportamenti quali:
    - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al "Responsabile Safeguarding";
    - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" o del "Codice Etico e di Condotta";
    - la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
  - sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15: incorre nel provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni il collaboratore retribuito che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
  - provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso: incorre nel provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso il collaboratore retribuito che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il "Responsabile Safeguarding" e il "Safeguarding Officer" in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
3. I comportamenti tenuti dai volontari in violazione delle disposizioni del presente "Modello", inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e del "Codice Etico e di Condotta", che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei volontari, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il volontario che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta" o adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta", qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
  - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o leda l'efficacia del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" con comportamenti quali:
    - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al "Responsabile Safeguarding";



- l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" o del "Codice Etico e di Condotta";
  - la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il volontario che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
  - rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio della Società, radiazione dello stesso: incorre nel provvedimento disciplinare della rescissione del rapporto di volontariato il volontario che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il "Responsabile Safeguarding" e il "Safeguarding Officer" in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
4. I comportamenti tenuti dai tesserati presso la Società in violazione delle disposizioni del presente "Modello", inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e del "Codice Etico e di Condotta", che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Nei confronti dei tesserati presso la Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il tesserato presso la Società che violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta" o adotti, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta", qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il tesserato presso la Società che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
  - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il tesserato presso la Società che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o leda l'efficacia del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" con comportamenti quali:
    - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al "Responsabile Safeguarding";
    - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" o del "Codice Etico e di Condotta";
    - la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
  - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il tesserato presso la Società che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante

così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

- espulsione dalla Società: incorre nel provvedimento disciplinare dell'espulsione dalla Società il tesserato presso la Società che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il "Responsabile Safeguarding" e il "Safeguarding Officer" in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.
5. I comportamenti tenuti da coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società in violazione delle disposizioni del presente "Modello", inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti della Società, e del "Codice Etico e di Condotta", che ne costituiscono parte integrante, sono definiti illeciti disciplinari. Possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:
- richiamo verbale per mancanze lievi: incorre nel provvedimento disciplinare del richiamo verbale per mancanze lievi il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Società, violi, per mera negligenza, le prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta" o adottati, nello svolgimento delle attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente "Modello" e nel "Codice Etico e di Condotta", qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
  - ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Società, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale;
  - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Società, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o leda l'efficacia del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" con comportamenti quali:
    - l'inosservanza dell'obbligo di informativa al "Responsabile Safeguarding";
    - l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" o del "Codice Etico e di Condotta";
    - la violazione delle misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante;
  - allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno: incorre nel provvedimento disciplinare dell'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Società, risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15 giorni e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" e/o violi le misure adottate dalla Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;
  - interruzione del rapporto con la Società: incorre nel provvedimento disciplinare dell'interruzione del rapporto con la Società il soggetto fisico o giuridico che, a qualsiasi titolo, intrattiene rapporti con la Società, eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente "Modello" e del "Codice Etico e di Condotta" attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompresi fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il "Responsabile Safeguarding" e il "Safeguarding Officer" in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

**Art. 9 – Diffusione ed attuazione**

1. Il Moto Club, anche avvalendosi del supporto del “*Responsabile Safeguarding*”, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente “Modello” e del “Codice Etico e di Condotta” tra i “Destinatari”, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.
2. La Società pianifica e organizza programmi di formazione volti a far conoscere i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate anche in conformità a quanto indicato nei “*Principi Fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione*” emanati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *Safeguarding*.
3. Il presente “Modello” è pubblicato sul sito internet del Moto Club, se nella sua disponibilità, e affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i soggetti di cui all'art. 2, qualunque sia il motivo del rapporto, al momento in cui si instaura il rapporto con il Moto Club che ne richiederà il rispetto prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

**Art. 10 – Norme finali**

1. Il presente “Modello” è aggiornato dall'organo direttivo del Moto Club con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FMI.
2. Eventuali proposte di modifiche al presente “Modello” dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo direttivo del Moto Club.
3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FMI, da tutta la normativa endo-federale approvata dal Consiglio Federale della Federazione, inclusi il “*Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati*” e il Codice Etico, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI, nonché, per quanto eventualmente di competenza, dal *Code of Ethics*, approvato dalla Federazione Internazionale Motociclistica.
4. Il presente “Modello”, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.